



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. DPG025/242 del 17/04/2025

DIPARTIMENTO: SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA

SERVIZIO: SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

UFFICIO: ACCREDITAMENTO, TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

OGGETTO: DISCIPLINA "DELL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE ABRUZZO" APPROVATA CON D.G.R. N. 57 DEL 31/01/2025 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ATTUATIVE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.M. nr. 166/2001 in materia di accreditamento di sedi formative ed orientative;
- la vigente *"Disciplina dell'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo"* approvata con D.G.R. n. 57 del 31/01/2025;

PREMESSO CHE la D.G.R. sopra richiamata demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione di possibili modifiche/integrazioni, di natura non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie, nonché l'emanazione di atti meramente attuativi;

RITENUTO, in linea con la citata D.G.R., di apportare alcune modifiche alla Disciplina di nuova introduzione, nello specifico:

- con riferimento ai modelli di "Convezione di services e domiciliazione", rispettivamente per la formazione pratica e laboratoriale - allegati B1 e B2.
Al riguardo, si ritiene di eliminare, nelle premesse delle citate convenzioni, l'espressa previsione relativa all'assenza di BB.AA., tenuto conto che la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda, a corredo delle convenzioni stesse, attestante *"la rispondenza del laboratorio... alle norme in materia di abbattimento/superamento*

delle BBAA", contiene ogni valutazione in ordine alla rispondenza dello stato di fatto alle prescrizioni della vigente normativa in materia di BB.AA. e tenuto conto, altresì, che la stessa, se del caso, potrà essere integrata con specifiche di dettaglio.

Per quanto sopra, vengono eliminati:

- il testo contenuto nell'All. B1, di seguito riportato, *"l'azienda/altro...è accessibile ai diversamente abili e non presenta alcuna barriera architettonica, né per quanto riguarda l'ingresso principale, né per quanto riguarda i percorsi di accesso al laboratorio, né relativamente al laboratorio...e dispone di adeguati servizi igienici a norma anche per i diversamente abili"*
- l'analogo testo riportato nell'All. B2 con riferimento al locale da adibirsi ad aula di teoria, *"l'azienda/altro...è accessibile ai diversamente abili e non presenta alcuna barriera architettonica, né per quanto riguarda l'ingresso principale, né per quanto riguarda i percorsi di accesso al locale, né relativamente al locale stesso...e dispone di adeguati servizi igienici a norma anche per i diversamente abili"*;
- rispetto al modello di convenzione di cui all'All. B2, si ritiene, inoltre, con l'occasione, di eliminare un palese refuso laddove si fa ancora riferimento ad una perizia asseverata in luogo della dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda, nello specifico, il testo approvato *"l'Azienda...dispone di un locale idoneo, da adibirsi ad aula di teoria in favore dei partecipanti e detto locale, come si evince dall'allegata perizia asseverata, è in linea con quanto prescritto dalla Disciplina..."* va sostituito come di seguito *"l'Azienda...dispone di un locale idoneo, da adibirsi ad aula di teoria in favore dei partecipanti e detto locale, come si evince dall'allegata dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda, è in linea con quanto prescritto dalla Disciplina..."*.

Analogamente, con l'occasione, vengono apportate correzioni e precisazioni minime, di dettaglio;

- Con riferimento ai requisiti della docenza di cui all'art. 25.

La citata disposizione, costituisce oggetto di integrazione al fine di consentire alla docenza l'erogazione della formazione in attività laboratoriali sulla base di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, anche in assenza di un titolo di studio

Per quanto sopra:

- L'art. 25, comma 1, laddove prevede i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro, delle figure professionali incaricate della docenza, viene integrato con l'inserimento della lett. d) avente il seguente tenore *"cinque anni di esperienza lavorativa congruente con la specifica tipologia di incarico"*

RITENUTO, altresì:

- di fornire una disposizione di dettaglio al fine di rendere attuativo l'art. 31, comma 1, relativamente al Gradimento utenza *"dimostrato attraverso una rilevazione condotta dall'Ente certificatore nell'ambito del sistema di qualità...."*. Nel caso di specie si precisa quanto segue:
 - *"l'Ente certificatore è tenuto:*

- *a verificare che per ogni percorso formativo siano state attivate le procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e che dette procedure siano conformi ai requisiti della ISO 9001 e ai requisiti regionali, in considerazione sia dei questionari predisposti dalla Regione, sia del periodo temporale di osservazione ai fini del Mantenimento nel Sistema di accreditamento, coincidente con l'anno solare;*
 - *ad indicare la percentuale di gradimento raggiunta, data dalla media delle percentuali di tutti i corsi, tenuto conto della scala di valori riportata dalla Regione all'interno del questionario";*
- di procedere, pertanto, ad una opportuna integrazione della determina dirigenziale nr. DPG025/44 del 02/02/2025 *"Modalità di rilevamento del gradimento utenza"*;

STABILITO di incaricare il competente Ufficio ad apportare le modifiche, sopra riferite, degli Allegati B1 e B2 e all'art. 25 della vigente Disciplina;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si richiamano integralmente

DI APPORTARE alcune modifiche, di natura non sostanziale, alla *"Disciplina dell'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo"*, approvata con D.G.R. n. 57 del 31/01/2025, come di seguito indicato:

1. nei modelli di "Convezione di services e domiciliazione", rispettivamente per la formazione pratica e laboratoriale - allegati B1 e B2 – mediante l'eliminazione nelle premesse delle citate convenzioni, dell'espressa previsione relativa all'assenza di BB.AA., nello specifico si dispone di procedere all'eliminazione dei seguenti periodi contenuti nei predetti allegati:
 - nell'All. B1 *"l'azienda/altro...è accessibile ai diversamente abili e non presenta alcuna barriera architettonica, né per quanto riguarda l'ingresso principale, né per quanto riguarda i percorsi di accesso al laboratorio, né relativamente al laboratorio....e dispone di adeguati servizi igienici a norma anche per i diversamente abili"*;
 - nell'All. B2 l'analogo testo riferito al locale da adibirsi ad aula di teoria *"l'azienda/altro...è accessibile ai diversamente abili e non presenta alcuna barriera architettonica, né per quanto riguarda l'ingresso principale, né per quanto riguarda i percorsi di accesso al locale, né relativamente al locale stesso....e dispone di adeguati servizi igienici a norma anche per i diversamente abili"*;
 - rispetto al modello di convenzione di cui all'All. B2, con l'eliminazione del palese refuso laddove si fa ancora riferimento ad una perizia asseverata in luogo della dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda, nello specifico il seguente testo approvato *"l'Azienda...dispone di un locale idoneo, da adibirsi ad aula di teoria in favore dei partecipanti e detto locale, come si evince dall'allegata perizia asseverata, è in linea con quanto prescritto dalla Disciplina..."* va sostituito come seguito *"l'Azienda...dispone di un locale idoneo, da adibirsi ad aula di teoria in favore dei partecipanti e detto locale, come si evince dall'allegata dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda, è in linea con quanto prescritto dalla Disciplina..."*;

2. all'art. 25, comma 1, laddove sono previsti i requisiti minimi, alternativi tra loro, delle figure professionali incaricate della docenza, con un'integrazione mediante l'inserimento della lett. d) avente il seguente tenore "*cinque anni di esperienza lavorativa congruente con la specifica tipologia di incarico*"

DI APPROVARE una disposizione di dettaglio finalizzata a rendere attuativo l'art. 31, comma 1, relativamente al Gradimento utenza "*dimostrato attraverso una rilevazione condotta dall'Ente certificatore nell'ambito del sistema di qualità....*", del seguente tenore:

"l'Ente certificatore è tenuto:

- *a verificare che per ogni percorso formativo sono state attivate le procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e che dette procedure sono conformi ai requisiti della ISO 9001 e ai requisiti regionali, in considerazione sia dei questionari predisposti dalla Regione, sia del periodo temporale di osservazione ai fini del Mantenimento nel Sistema di accreditamento, coincidente con l'anno solare;*
- *ad indicare la percentuale di gradimento raggiunta, data dalla media delle percentuali di tutti i corsi, tenuto conto della scala di valori riportata dalla Regione all'interno del questionario";*

DI PROCEDERE, quindi, con riferimento al punto precedente, ad una opportuna integrazione della determina dirigenziale nr. DPG025/44 del 02/02/2025 "*Modalità di rilevamento del gradimento utenza*";

DI INCARICARE il competente Ufficio ad apportare le modifiche non sostanziali, sopra riferite, agli Allegati B1 e B2 e all'art. 25 della vigente Disciplina;

DI RENDERE NOTI gli esiti della predetta determinazione mediante pubblicazione del presente atto:

- sul sito del Dipartimento DPG "SOCIALE - ENTI LOCALI – CULTURA" www.selfi.regione.abruzzo.it, nella sezione "Formazione" - "Organismi di Formazione";
- sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sezione "Amministrazione trasparente".

L'estensore
Dott.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Bucco
firmato digitalmente